

Statuto dell'Associazione Nazionale C.G.S. CNOS CIOFS

Approvato dall'Assemblea nazionale straordinaria in data 1° aprile 2017

Articolo 01 – Natura, finalità, durata e sede

1.1

L'Associazione Nazionale "C.G.S.- CINECLUBS GIOVANILI SALESIANI" - costituita con atto del 9 novembre 1967 rep.n.36225 presso il dott. Vincenzo Pompili - notaio in Roma - e rinnovata con denominazione "CINECIRCOLI GIOVANILI SOCIOCULTURALI" con atto del 10 febbraio 1980 rep. n.74480 presso il dott. Ugo Balestri - notaio in Prato - è promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - CIOFS" e viene indicata con la sigla "C.G.S./CNOS-CIOFS".

1.2

L'Associazione è riconosciuta "Associazione Nazionale di cultura cinematografica" con Decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo del 6 dicembre 1968, ai sensi dell'art.44 della legge n.1213/965 e "Ente Nazionale a carattere assistenziale" con Decreto del Ministero dell'Interno n.559/4766/12000 A.83 del 18 giugno 1986, ai sensi del comma quarto dell'art.2 della legge n. 524/1974 e dell'art. 20 del DPR n.640/1972.

1.3

Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche di diritto privato.

1.4

L'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" ha durata illimitata e sede a Roma.

Articolo 02 - Scopo e finalità

2.1

L'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori previsti dal presente statuto nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, escludendo qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

2.2

Essa si prefigge di raggiungere finalità educative, formative, sociali, promozionali, culturali ed assistenziali a favore dei giovani, con esplicito riferimento all'ispirazione cristiana e al sistema educativo di Don Bosco.

In particolare si propone di:

- a) contribuire alla crescita integrale dei giovani, rispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero;
- b) sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile;
- c) promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana;
- d) diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché realizzare attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni e dibattiti, cinema d'essai, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari;
- e) garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci a livello locale, regionale nazionale ed internazionale per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione;
- f) dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi;
- g) qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istituzioni impegnate

nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero.

- h) "promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale".

2.3

L'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, ricorrendone le caratteristiche, si identifica come:

- associazione culturale
- ente non commerciale
- ente di tipo associativo
- ente di promozione sociale
- associazione di cultura cinematografica
- associazione di ispirazione religiosa.

Articolo 03 - Ambiti di presenza

3.1

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" si propone una presenza attiva nello specifico della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del cinema, della radio-televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo in genere, della stampa o di altri settori delle espressioni culturali giovanili.

3.2

Essa opera secondo una originale proposta Culturale-Formativa ed un coerente programma di attività associative da realizzare anche con la collaborazione di analoghe associazioni, alle quali offre il proprio contributo ideale ed operativo negli ambiti:

- a) ecclesiale, concorrendo ad elaborare e a realizzare piani pastorali programmati che contemplino anche la valorizzazione di apporti specifici della cultura giovanile;
- b) salesiano, collocandosi all'interno delle offerte associative proposte ai giovani e ordinate ad uno specifico progetto educativo e pastorale che favorisce le dimensioni giovanili nell'ambito della comunicazione e della cultura;
- c) territoriale nazionale, regionale e locale dove si predispongono scelte politiche ed operative rivolte ai giovani, specie nei settori di attività dell'Associazione.

Articolo 04 - Attività

4.1

Operativamente, l'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.

4.2

In particolare, a livello nazionale, si propone di:

- a) predisporre, attraverso i propri organi associativi, programmi e piani articolati di attività nei settori di cui al precedente art. 3;
- b) garantire a tutti i soci occasioni strutturate di formazione, di qualificazione e di aggiornamento, secondo i vari settori e i vari livelli di impegno associativo, avvalendosi anche degli apporti di esperti esterni e delle Università Salesiane;
- c) promuovere iniziative di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di documentazioni nell'ambito dei settori specifici dell'Associazione;
- d) elaborare sussidi multimediali atti a trasmettere messaggi efficaci e formativi nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per l'uso critico dei mezzi di comunicazione sociale e per sviluppare le attitudini e le capacità creative dei giovani alle varie espressioni della cultura e del tempo libero;
- e) rappresentare l'Associazione Nazionale e le sue strutture periferiche presso gli organismi internazionali e nazionali, presso gli organi dello Stato, le Pubbliche Amministrazioni e altre Istituzioni

che operano nelle aree affini a quelle dell'Associazione.

4.3

L'Associazione Nazionale potrà, in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni anche di servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione medesima.

4.4

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altri Enti Pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

4.5

Le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso alle attività in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.

4.6

Se permesso dalla Legge l'Associazione Nazionale, le associazioni locali ad essa aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche, sale della comunità, teatri e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Articolo 05 – Servizio Volontario

5.1

L'Associazione Nazionale ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei singoli soci delle associazioni locali affiliate, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative.

5.2

Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

5.3

Attraverso la realizzazione della Proposta Culturale-Formativa, l'Associazione tende a coinvolgere anche la famiglia nelle Associazioni Locali, riconoscendo il suo insostituibile ruolo educativo.

5.4

Religiosi e laici offrono il proprio apporto di complementarità nella esperienza associativa.

5.5

L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

5.6

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli Enti Pubblici, i lavoratori dell'Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali.

Articolo 06 – Proposta unitaria

6.1

L'Associazione Nazionale, articolata in settori specifici di iniziative e di attività di cui al precedente art. 04, sviluppa i propri programmi associativi dei singoli settori in corrispondenza con i ritmi di crescita graduale della personalità dei giovani.

6.2

Essa predisporre programmi associativi che muovono dall'interesse giovanile a fruire delle diverse modalità delle espressioni culturali e della comunicazione sociale, abilita i soci all'uso critico dei messaggi della comunicazione sociale, suscita compartecipazione alla realizzazione di esperienze volte alla produzione delle varie espressioni della cultura giovanile e offre occasioni professionalizzanti nell'animazione culturale del territorio, con attenzione particolare agli aspetti educativi del servizio programmato.

Articolo 07 – Collegamento con gli Enti Promotori

7.1

L'Associazione Nazionale riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS e CIOFS negli Organi sociali dell'Associazione medesima, in cui esercitano la funzione di garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni delle rispettive Congregazioni.

7.2

Al fine di rendere efficace il loro ruolo, i Presidenti degli Enti Promotori, oltre che essere affiliati di diritto dell'Associazione, nominano propri Delegati/e nazionali, territoriali e locali, con il compito precipuo di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo-Pastorale Salesiano e di assicurare i collegamenti nazionali e periferici tra l'Associazione e gli Enti Promotori.

7.3

I presidenti nazionali CNOS e CIOFS o i loro delegati sono membri di diritto negli Organi locali, territoriali e nazionali dell'Associazione, previsti all'art. 8.1 (lettera a) del presente Statuto, nei quali hanno anche l'esercizio di voto.

7.4

Qualora, per qualsiasi motivo ed unilateralmente gli Enti Promotori, sia congiuntamente che disgiuntamente, dovessero riscontrare il venire meno nell'Associazione le caratteristiche ed i motivi per i quali la promossero, potranno revocare il loro impegno. In caso di revoca dell'impegno l'Associazione non potrà più usare la denominazione e le sigle CNOS e/o CIOFS.

Articolo 08 – Affiliati

8.1

Sono affiliati dell'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS":

- a) gli Enti Promotori CNOS e CIOFS, nella persona dei rispettivi Presidenti nazionali in carica o dei loro delegati nazionali;
- b) Le Associazioni Locali costituite presso le Istituzioni dei Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice che accettano le finalità e le norme contenute nel presente Statuto e altre Associazioni Locali che adottano uno statuto conforme con le linee guida stabilite dall'Associazione Nazionale.;
- c) Enti di varia natura , purché senza fini di lucro, che operino nei settori di attività dell'Associazione e che condividano espressamente le finalità del presente statuto, la cui adesione sarà disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio direttivo.

8.2

I soggetti di cui all'articolo 8.1, lettera b), al fine di essere affiliati all'Associazione Nazionale C.G.S., dovranno:

- a) essere costituiti nel rispetto delle vigenti norme di Legge,
- b) essere retti da un proprio Statuto, nel quale siano espressamente recepiti i principi e le finalità del presente Statuto;
- c) essere dotate di propri Organi il cui funzionamento sia adeguato ai principi di democraticità, dare l'attribuzione della legale rappresentanza al Presidente, e prevedere l'obbligo di approvazione annuale del bilancio o rendiconto economico e finanziario, nonché l'elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci/tesserati.

Gli Enti di cui all'articolo 8.1, lettera c) devono inoltre prevedere nel proprio ordinamento la presenza del Delegato degli Enti promotori di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

8.3

La qualifica di affiliato implica i seguenti diritti/doveri:

- a) la facoltà di utilizzare la sigla "C.G.S./CNOS-CIOFS" nella denominazione e nel materiale informativo, pubblicitario e promozionale; tale facoltà può comunque essere disciplinata dal Consiglio direttivo nazionale con apposite condizioni; in particolare, i soggetti di cui all'articolo 8.1, lettere b) e c) avranno la facoltà di utilizzare nella propria denominazione la sigla C.G.S. soltanto previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne stabilisce le condizioni;
- b) La partecipazione del Presidente del circolo/ente affiliato, o di un suo socio delegato, all'Assemblea Nazionale con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto;
- c) L'associazione/ente locale, nella persona del suo Presidente, è responsabile della corretta osservanza delle norme federali da parte di tutti i suoi tesserati nell'esercizio delle attività, quando esse siano svolte sotto il controllo dell'Associazione locale stessa.
- d) Il dovere di non aderire/affiliarsi ad altre Associazioni nazionali di cultura cinematografica.

8.4

Gli Affiliati sono tenuti ad agire in modo da favorire il buon funzionamento degli Organi federali, e sono altresì responsabili dell'adempimento degli obblighi di carattere economico che derivano dall'affiliazione.

8.5

Gli Affiliati sono tenuti a comunicare all'associazione nazionale, entro 15 giorni dalla relativa delibera di approvazione, ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri Organi o nel proprio Statuto.

8.6

L'Associazione può essere radiata dalla Federazione qualora non rispetti il presente statuto e tutti i regolamenti attuativi che da esso derivano.

8.7

Le cariche associative sono elettive e tutti i tesserati/soci possono esservi eletti.

8.8

Il tesseramento, le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento di affiliazione, ha validità per l'intero anno solare e scade il 31 Dicembre.

8.9

È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 09 – Ammissione

9.1

Le Associazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 8.1 possono ottenere la qualifica di affiliato previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo Nazionale, che potrà sentire il parere del Coordinamento territoriale competente, con le modalità specificate nei Regolamenti dell'Associazione Nazionale, di cui al successivo art. 30.

9.2

Il Consiglio Direttivo Nazionale decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati.

9.3

L'ammissione obbliga gli associati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi.

Articolo 10 – Struttura dell'Associazione

10.1

L'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" ha struttura federativa, comprendente le Associazioni/Enti Locali, i Coordinamenti territoriali e le eventuali associazioni regionali costituite presso i coordinamenti regionali.

10.2

L'Associazione Nazionale potrà dotarsi di eventuali Organismi di natura giuridica e tecnico-organizzativa, i cui compiti potranno essere determinati dai Regolamenti di cui al successivo art. 30.

Articolo 11 – Articolazione dell'Associazione (Gli Organi Centrali e Periferici)

11.1

La struttura federativa dell'Associazione "C.G.S./CNOS-CIOFS", per l'organizzazione e lo sviluppo delle proprie attività nel territorio, si articola in strutture nazionali, coordinamenti territoriali e associazioni/enti locali.

11.2

L'articolazione per ambiti, di cui al primo comma del precedente art. 3, potrà essere deliberata dall'Assemblea Nazionale e disciplinata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione attraverso appositi Regolamenti, di cui al successivo art.30.

11.3

Sono strutture centrali dell'Associazione "C.G.S./CNOS-CIOFS":

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

11.4

Sono Strutture territoriali dell'Associazione "C.G.S./CNOS-CIOFS":

- a) il Coordinamento territoriale;
- b) l'Assemblea territoriale;
- c) il Consiglio Direttivo del coordinamento territoriale;
- d) il Coordinatore territoriale;
- e) le associazioni/enti locali;
- f) l'Assemblea delle associazioni/enti locali;
- g) il Consiglio Direttivo delle associazioni/enti locali;
- h) il presidente dell'associazione/ente locale.

Articolo 12 – La Consulta Nazionale dei Coordinamenti Territoriali

12.1

La Consulta Nazionale dei coordinamenti territoriali è formata dai coordinatori territoriali e dai delegati regionali.

12.2

È presieduta e convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta l'anno per esprimere un parere consultivo su argomenti di carattere nazionale e regionale, nonché per coordinare l'attività dei Coordinamenti territoriali.

12.3

Alla Consulta partecipano i Consiglieri Nazionali e i referenti territoriali eletti, se diversi dai coordinatori.

Articolo 13 - Associazioni Locali

13.1

Le associazioni/enti locali, di cui al precedente art.8, costituiscono le sedi operative di base della struttura federativa dell'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS.

13.2

Le associazioni/enti locali sono composte da persone fisiche, secondo le disposizioni di leggi, che, oltre a usufruire dei servizi erogati dall'Associazione e a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo Locale, acquistano la qualifica di socio/tesserato, per libera scelta, col conseguente impegno al rispetto delle relative norme statutarie.

13.3

Possono partecipare e aderire alle attività dell'Associazione/ente locale i soci che usufruiscono dei relativi servizi associativi, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti interni.

13.4

Ciascuna associazione, ente o circolo locale C.G.S. deve:

1. essere costituito a norma del Codice Civile;
2. essere retto da un proprio Statuto o atto di indirizzo, in cui siano esplicitamente recepite le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto;
3. essere dotato di propri Organi associativi, in cui siano previste le funzioni del Presidente, del

Delegato/a CNOS-CIOFS locale, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

13.5

Al Presidente di ciascuna Associazione locale spetta:

- la legale rappresentanza della propria Associazione, esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo Locale;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, nonché la competenza sull'inoltro degli atti o pratiche associative presso gli Organi dell'Associazione o presso le altre Istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali.

13.6

Ai singoli componenti del Consiglio Direttivo Locale, di norma, sono demandati compiti specifici, tra cui quelli di Segretario, Tesoriere o altri incarichi associativi.

13.7

All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno dal proprio Presidente, spetta:

- a) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative culturali e formative;
- b) l'elezione dei membri del proprio Consiglio Direttivo, ai quali deve appartenere di diritto il Delegato/a degli Enti Promotori, ogni quattro anni in coincidenza delle elezioni territoriali e nazionali, in funzione delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 19;
- c) la predisposizione di proposte e di richieste programmatiche da inoltrare agli organi dell'Associazione Regionale e Nazionale;
- d) l'approvazione delle relazioni annuali consuntive e preventive.

13.8

Le associazioni/enti locali sono rappresentate nelle assemblee territoriali e nazionali dal proprio Presidente.

13.9

Le associazioni/enti locali, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizio, agiranno in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

13.10

Ciascuna Associazione/ente Locale, inoltre, provvederà alla realizzazione delle attività associative mediante proprie strutture o attraverso accordi con le istituzioni proprietarie delle medesime, ricorrendo ad eventuali convenzioni scritte.

13.11

L'Associazione Nazionale, per quanto attiene alla gestione delle singole Associazioni/enti Locali e al regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, presterà esclusivamente la propria consulenza.

13.12

Le Associazioni Locali, ai fini della qualifica di circoli di cultura cinematografica e ai fini della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, sono soggette al riconoscimento del Ministero e/o degli uffici competenti.

Articolo 14 – Coordinamento Territoriale

14.1

In ogni regione ove siano presenti almeno tre associazioni/enti locali affiliati aventi diritto a voto si può istituire un coordinamento territoriale. Nelle regioni ove non si raggiungono le tre associazioni affiliate si può procedere ad un coordinamento territoriale interregionale che segue le norme di quello territoriale.

14.2

Il coordinamento territoriale è un organo sociale periferico dell'associazione nazionale per la promozione e il coordinamento delle associazioni locali "C.G.S./CNOS-CIOFS" presenti nel rispettivo ambito territoriale e prende la denominazione di "coordinamento o comitato territoriale C.G.S./CNOS-CIOFS, Regione... (es. Umbria)" oppure "coordinamento o comitato territoriale C.G.S./CNOS-CIOFS, Italia.... (es. Centrale)".

14.3

Detto coordinamento territoriale, nelle regioni dove la normativa lo richiede, può costituirsi in Associazione a

norma del Codice Civile, dotandosi di un proprio Statuto, che dovrà essere approvato con relativa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

14.4

Nelle regioni con un numero inferiore a tre associazioni/enti locali aventi diritto a voto e/o in cui non si istituisce un coordinamento territoriale, il consiglio direttivo nazionale può nominare un responsabile territoriale.

Articolo 15 – Le assemblee territoriali

15.1

Le assemblee territoriali sono costituite dai presidenti delle associazioni/enti locali affiliate che hanno sede legale nella regione o nel territorio di appartenenza.

15.2

L'assemblea territoriale elegge il coordinatore territoriale e il Consiglio direttivo territoriale.

15.3

Gli aventi diritto a voto esprimono i voti stabiliti sulla base dei criteri adottati all'Assemblea Nazionale.

15.4

Le assemblee territoriali devono essere celebrate entro il primo quadrimestre dell'anno, e di norma almeno 30 giorni prima dell'assemblea nazionale. Per quanto riguarda i termini e le modalità di convocazione delle assemblee valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art.19 del presente Statuto.

15.5

Le assemblee territoriali sono regolate dalle stesse norme dell'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo del Coordinamento Territoriale

16.1

Il coordinamento territoriale armonizza la propria attività con quella svolta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

16.2

Il Consiglio Direttivo territoriale è l'Organo direttivo del coordinamento territoriale, è responsabile della sua gestione ed è composto:

- a) dal Coordinatore territoriale;
- b) dal Delegato regionale CNOS,
- c) dalla Delegata regionale CIOFS,
- d) da almeno quattro componenti eletti dall'assemblea territoriale.

16.3

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea territoriale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato maggior numero di voti.

16.4

Nella prima riunione il Coordinamento territoriale elegge il Coordinatore e il suo Vice.

16.5

Il Coordinamento territoriale è responsabile dell'organizzazione e della promozione dell'attività dell'Associazione "C.G.S./CNOS-CIOFS" nel territorio di competenza; a tal fine provvede ad amministrare i fondi assegnati dall'Associazione Nazionale e ogni altra entrata a qualsiasi titolo realizzata e predispone la relazione sulla gestione amministrativa per la dovuta approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

16.6

Il Consiglio territoriale è presieduto dal Coordinatore territoriale o, in sua assenza, dal Vice.

16.7

Il Coordinamento territoriale si riunisce su iniziativa del Coordinatore e si considera validamente costituito se sono presenti il Coordinatore o il suo vice e almeno tre componenti; si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, in una delle quali delibera il programma economico e finanziario e la programmazione formativa. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

16.8

Il Coordinamento viene convocato dal Coordinatore anche a mezzo posta elettronica con conferma di ricevimento, in cui è specificato l'ordine del giorno, inoltrato non meno di cinque giorni prima di quello di svolgimento della riunione.

16.9

Il Coordinamento può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Coordinatore ovvero quando lo richiedano, con motivazione esplicita, almeno tre dei suoi componenti; in questo caso il Coordinatore è tenuto a far svolgere la riunione entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. A cura del Coordinatore viene redatto il verbale della riunione, che egli stesso presenta, per l'approvazione, alla prima riunione immediatamente successiva.

16.10

Sono ammessi provvedimenti di urgenza del Coordinatore purché ratificati alla prima riunione immediatamente successiva.

16.11

Per la elezione, la decadenza e le integrazioni del Coordinamento regionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Direttivo Nazionale.

16.12

Il Consiglio Direttivo territoriale può designare quale REFERENTE TERRITORIALE per il CDN un suo componente diverso dal COORDINATORE TERRITORIALE. In assenza di tale designazione sarà il coordinatore ad assumere il ruolo di referente.

Articolo 17 – Il Coordinatore del Coordinamento territoriale**17.1**

Il coordinatore territoriale è il rappresentante dell'Associazione "C.G.S./CNOS-CIOFS" nel territorio di competenza.

17.2

È membro della Consulta Nazionale dei Coordinamenti Territoriali.

17.3

Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea Territoriale su conforme decisione del coordinamento territoriale;
- b) convoca e presiede il Coordinamento Territoriale provvedendo ad attuarne le deliberazioni;
- c) assicura il coordinamento per la realizzazione delle iniziative;
- d) è responsabile delle procedure amministrative;
- e) garantisce la correttezza delle informazioni relative alla consistenza ed alla attività delle associazioni del territorio di competenza;
- f) presenta all'Assemblea Territoriale, per la sua approvazione, la relazione morale predisposta dal coordinamento territoriale;

17.4

Ove il coordinamento territoriale sia costituito in associazione, il ruolo di coordinatore territoriale verrà assunto dal Presidente dell'associazione.

Articolo 18 – Il Responsabile Territoriale**18.1**

Nelle regioni o territori ove non è possibile costituire il coordinamento, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Responsabile con il compito di rappresentare l'associazione "C.G.S./CNOS-CIOFS" nel territorio di competenza.

18.2

I Responsabili territoriali durano in carica quattro anni, con possibilità di revoca anticipata e partecipano alle riunioni della Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale, con diritto di voto.

18.3

Al termine di ciascun anno di mandato, i Responsabili territoriali inviano al Consiglio Direttivo Nazionale una circostanziata relazione sull'attività da essi svolta.

18.4

In caso di decadenza del CDN, i Responsabili territoriali decadono dalla loro carica.

Articolo 19 – L'Assemblea Nazionale – Composizione - Voti

19.1

L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo dell'Associazione.

Essa rappresenta la totalità degli affiliati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti gli affiliati, anche se assenti o dissenzienti.

19.2

L'Assemblea Nazionale è composta da:

- I Presidenti delle associazioni/enti locali regolarmente affiliate per l'anno in corso o dai loro delegati, purché facenti parte della medesima associazione locale, con delega scritta, aventi diritto a voto;
- dai presidenti nazionali degli Enti Promotori CNOS e CIOFS o dai loro delegati, aventi diritto a voto;
- dai Delegati/e Regionali CNOS e CIOFS, senza diritto di voto;
- dai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto;
- dai Coordinatori territoriali, senza diritto di voto;
- dai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto,

19.3

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione avviene con ogni mezzo idoneo a fornire la prova di effettiva ricezione da inviare all'indirizzo risultante nei documenti relativi all'ultima affiliazione nazionale alla data dell'assemblea, almeno trenta giorni prima della sua celebrazione, con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

19.4

L'Assemblea Nazionale approva, su proposta del consiglio direttivo nazionale, le modifiche statutarie ed i regolamenti associativi.

Articolo 20 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale**20.1**

L'Assemblea Nazionale ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci:

- ogni anno, entro il primo semestre, per l'approvazione delle scelte programmatiche, della relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica, del rendiconto consuntivo economico-finanziario, nonché per deliberare sulla istituzione di specifici settori e su materie inerenti la promozione e lo sviluppo dell'Associazione;
- ogni quattro anni, per procedere alle elezioni di dieci membri del Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del successivo art. 22; di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di cui al successivo art. 27; di tre membri effettivi e tre supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, di cui al comma 1 del successivo art. 28.

20.2

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci, su conforme decisione del Consiglio Direttivo nazionale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto. È convocata altresì, nei seguenti casi:

- a) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri;
- b) quando ne facciano richiesta scritta la metà più una delle associazioni/enti affiliate.

20.3

L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento ed aver svolgimento entro i successivi 30 gg.

20.4

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato almeno trenta giorni prima dell'Assemblea ordinaria ovvero quindici giorni prima dell'assemblea straordinaria a tutti gli aventi diritto a voto a mezzo raccomandata o con mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento. A tal fine i rappresentanti si intendono domiciliati presso il circolo affiliato di appartenenza, il quale riceverà la convocazione presso il recapito indicato sul modulo di affiliazione o come da ultima valida comunicazione. La convocazione deve indicare: luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, comprensivo del numero di deleghe possibili.

20.5

Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare di convocare l'Assemblea Nazionale con votazione "ad

referendum" indetta fra tutti gli affiliati con le modalità di cui in appresso.

L'espressione del voto degli affiliati avviene con votazione tramite scheda.

Il giorno di chiusura della votazione delle Assemblee ad Referendum sarà fissato per non prima del trentesimo giorno del mese susseguente a quello cui corrisponde l'invio dell'ordine del giorno a tutti gli affiliati tramite raccomandata o mezzo idoneo equivalente.

In caso d'urgenza, il termine di chiusura della votazione potrà venire abbreviato di quindici giorni dal Consiglio, che domanderà alla stessa Assemblea, così convocata, la convalida del provvedimento eccezionale.

L'avviso di convocazione indicherà l'elenco degli oggetti su cui si deve votare e i termini in cui dovrà compiersi la votazione.

L'Assemblea si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle votazioni.

Nel termine prefissato ciascun Socio esprimerà sulla scheda di votazione il proprio voto sulle questioni di cui all'ordine del giorno.

Non sono ammesse deleghe di voto.

La Commissione Verifica Poteri, composta da tre a cinque componenti designati dal Consiglio Direttivo Nazionale, a garanzia delle votazioni, potranno sempre organizzare il ricevimento, la raccolta e lo scrutinio delle schede, come meglio riterranno opportuno, verificando la regolarità di espressione di voto.

Salvo i casi in cui è diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei votanti s'intendono approvate.

Il risultato delle votazioni obbliga tutti gli affiliati e i tesserati: esso è constatato dal verbale firmato dagli scrutatori e controfirmato dalla Commissione Verifica Poteri e dal Presidente Nazionale in carica e pubblicato nella Rivista e/o nel Sito ufficiale CGS.

Articolo 21 – Costituzione dell'Assemblea

21.1

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi statutariamente previsti, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti degli aventi diritto al voto.

21.2

Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti degli aventi diritto al voto.

21.3

I presidenti delle associazioni/enti affiliati o in caso i loro delegati votano:

- a) per l'elezione dei sette Consiglieri nazionali;
- b) per l'elezione di tre referenti territoriali;
- c) per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) per l'elezione del collegio nazionale dei Probiviri (vedi successivo art. 28)

21.4

Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.

21.5

Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o per procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.

21.6

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e controprova, mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o per procedimento elettronico.

21.7

Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli affiliati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 22 – Consiglio Direttivo Nazionale - composizione, funzionamento ed elezione

22.1

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci e si riunisce almeno tre volte all'anno.

22.2

Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire il Comitato Esecutivo Nazionale, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

22.3

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:

- a) Sette membri eletti in rappresentanza delle associazioni/enti locali affiliati;
- b) Tre membri eletti in rappresentanza dei coordinamenti territoriali;
- c) Delegato nazionale CNOS;
- d) Delegata nazionale CIOFS,

22.4

La durata dell'incarico dei consiglieri eletti è quadriennale ed è rinnovabile.

22.5

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i coordinatori territoriali e i referenti territoriali non eletti o persone investite di particolari incarichi o esperti. Queste persone sono convocate dal Presidente nazionale.

22.6

Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente Nazionale o di chi ne fa le veci.

Articolo 23 – Il Consiglio Direttivo Nazionale – funzioni

23.1

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato per assolvere ai seguenti compiti:

- a) nominare eventuali Commissioni Nazionali, a cui demandare compiti specifici;
- b) nominare propri rappresentanti nei diversi organismi culturali, politici, ecclesiali, che operano in materie affini a quelle della Associazione;
- c) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale, determinando forme, modi e tempi di attuazione;
- d) promuovere e controllare l'andamento della Associazione nelle sue strutture Nazionale, Territoriali e Locali;
- e) programmare il piano annuale o pluriennale di formazione per i Soci/tesserati e coordinare le iniziative formative e culturali a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, fornendo i supporti necessari;
- f) emanare i Regolamenti, di cui al successivo art.30;
- g) approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea Nazionale, e nel secondo semestre approvare quello preventivo riferito all'anno solare successivo;
- h) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, che il Presidente Nazionale sottoporrà, per conto del Consiglio Direttivo Nazionale, all'Assemblea Nazionale ordinaria;
- i) redigere la relazione annuale da presentare al Ministero competente;
- j) determinare le modalità associative per accedere a finanziamenti oppure contributi pubblici o privati, a tutti i livelli, secondo la disciplina indicata nei Regolamenti di cui all'art.30;
- k) determinare l'entità delle quote associative annuali;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria;
- m) prendere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo lo Statuto;

- n) invitare, quando si pongono all'o.d.g. problemi amministrativi, il presidente del il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- o) deliberare lo scioglimento dei Coordinamenti territoriali e provvede alla nomina di un Commissario territoriale.
- p) attuare il controllo di legittimità sulle Assemblee elettive degli Organi territoriali;
- q) deliberare l'ordine del giorno delle Assemblee nazionali, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- r) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi;

23.2

Un Consigliere Nazionale decade dopo tre assenze dalle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale maturate nel corso di un biennio.

23.3

- a) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo Nazionale, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente, per cooptazione, al completamento del Consiglio, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 30.
- b) I componenti cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea Nazionale e, successivamente, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, a seguito della loro nomina da parte dell'Assemblea medesima.

23.4

Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale e di esercizio del voto sono disciplinate da un apposito Regolamento interno, fermo restando che in prima convocazione per la valida costituzione del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza dei 3/4 dei suoi membri.

In seconda convocazione per la valida costituzione del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri effettivi.

Sia in prima che in seconda convocazione, per la validità delle delibere, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 24 – Decadenza del Presidente Nazionale e del C.D.N.

24.1

Il Consiglio Direttivo Nazionale decade per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente che espleta l'ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento da svolgersi entro i successivi 30 gg.

24.2

Le dimissioni che originano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili.

24.3

Congiuntamente al Consiglio Direttivo Nazionale decadono tutti gli organi da esso nominati.

Articolo 25 – Il Presidente e Vice Presidente nazionale

25.1

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione "C.G.S./CNOS-CIOFS", rappresenta la Federazione a tutti i livelli.

Il Presidente esercita le funzioni di accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati a tutti i livelli. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.

A tali fini, il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato il programma e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta;
- b) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, convoca le Assemblee nazionali.
- c) Il Presidente assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.
- d) In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni verranno svolte dal Vice Presidente.

25.2

Chi ha ricoperto la carica di Presidente nazionale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate:

- è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora venga eletto all'unanimità all'interno del Consiglio Direttivo nazionale.

25.3

Il Vice-Presidente:

- a) collabora normalmente con il Presidente Nazionale nel coordinamento delle Attività associative in riferimento ai Settori e alle Regioni;
- b) in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente Nazionale, ne assume temporaneamente tutte le funzioni, potendo ricevere dal Presidente Nazionale anche la delega di legale rappresentante nelle forme previste dalla Legge.

25.4

Le cariche di Presidente e Vice-Presidente nazionale sono incompatibili con le cariche di Coordinatore territoriale e/o di Presidente del circolo/ente locale.

25.5

I Consiglieri eletti quali rappresentanti dei coordinamenti territoriali di cui all'art. 22.3 lettera b) non possono ricoprire la carica di Presidente e/o Vice-Presidente nazionale.

Articolo 26 - Comitato Esecutivo Nazionale**26.1**

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo amministrativo dell'Associazione.

26.2

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice-Presidente Nazionale, dai Delegati Nazionali degli Enti Promotori, dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere Nazionale.

26.3

Collabora con il Presidente Nazionale nel predisporre l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale e nel rendere operative le direttive del medesimo sia dal punto di vista gestionale che esecutivo.

Articolo 27 – Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti**27.1**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche al di fuori dei propri tesserati, dall'Assemblea Nazionale.

27.2

È convocato, in prima seduta, dal Presidente Nazionale dell'Associazione ed elegge, al suo interno, il proprio Presidente.

27.3

Per le successive sedute, è convocato dal Presidente del Collegio medesimo e delibera a maggioranza dei voti.

27.4

Si riunisce, ordinariamente, ogni 4 mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due componenti del medesimo Collegio.

27.5

Dura in carica quattro esercizi sociali ed i suoi membri sono rieleggibili.

27.6

Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.

27.7

Quando si trattano problemi amministrativi, esso può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, e ha diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale, sempre senza diritto di voto.

Articolo 28 - Collegio Nazionale dei Probiviri

28.1

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti anche tra i non tesserati, dall'Assemblea Nazionale degli affiliati.

28.2

I componenti eleggono nella prima riunione il Presidente.

È compito del Presidente eletto convocare il Collegio Nazionale dei Probiviri.

28.3

I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, scadono comunque al termine del mandato consiliare.

28.4

Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione, comporre e risolvere eventuali controversie tra gli affiliati e i tesserati e tra questi e l'Associazione o i relativi Organi Sociali a qualsiasi livello.

28.5

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedure e il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 29 - Patrimonio - Esercizio Sociale

29.1

La Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

29.2

La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso spese.

29.3

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

29.4

In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale, d'intesa con i Presidenti degli Enti Promotori, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli affiliati.

29.5

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ad un'altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 Regolamenti

30.1

L'Organizzazione, le attività ed eventuali casi di controversia all'interno dell'Associazione Nazionale, sono disciplinate da appositi Regolamenti (assemblea elettiva, deleghe, iscrizioni, rimborsi, etc.).

30.2

Detti Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 31 - Rinvio ad ulteriore normativa

31.1

Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione Nazionale e dal presente Statuto si fa riferimento ai Regolamenti, di cui al precedente art. 30, e alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Articolo 32 - Recesso - Decadenza - Esclusione

32.1

Ogni affiliato e/o tesserato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo territoriale competente, il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

32.2

Sono dichiarati decaduti gli affiliati che cessino di svolgere le attività di cui al precedente art. 4.

32.3

L'esclusione di un affiliato e/o tesserato nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità di cui al precedente art.2 o con il regolamento (art. 30) dell'Associazione Nazionale, avviene con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, a seguito del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Direttivo Territoriale;

32.4

L'affiliato e/o tesserato recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

L'affiliato e/o tesserato recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

32.5

L'affiliato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti degli affiliati non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione può essere promossa dal Consiglio Direttivo Nazionale proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Nazionale a maggioranza, previa dettagliata relazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata al associato/ente escluso. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei revisori. Il Collegio dei revisori, sentito l'interessato ed il Presidente Nazionale, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

32.6

Gli Affiliati di cui alla lettera b) e c) dell'art. 8 e i tesserati oltre per recesso o dimissioni possono essere dichiarati decaduti, per giusta causa o giustificato motivo, dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta dei due Enti Promotori.